



CITTA' DI ORBASSANO

V SETTORE – POLITICHE SOCIALI E CULTURALI



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO DI
SPAZI E LOCALI COMUNALI AI FINI ELETTORALI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 23/02/2018.

PREMESSE:

La legge 10/12/1993 n. 515 agli artt. 19 e 20 prevede che il Comune regolamenti l'uso di locali comunali da parte di partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali per l'elezione:

- dei rappresentanti alla Camera dei deputati;
- dei rappresentanti al Senato della repubblica;
- dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;
- del Consiglio della regione Piemonte;
- del Sindaco del Comune di Orbassano;
- del Consiglio del Comune di Orbassano;

nonché durante le campagne elettorali per le consultazioni referendarie previste da norme statali, si predispose il regolamento in oggetto come di seguito articolato.

Eventuali sopraggiunte modifiche normative si intendono di immediata applicazione, ad integrazione e/o modifica, nella parte conferente, del presente Regolamento.

ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i termini e le condizioni con cui il Comune di Orbassano mette a disposizione i propri locali e disciplina le modalità di richiesta di utilizzo del suolo pubblico per la propaganda elettorale (comizi).

ART. 2 LOCALI DISPONIBILI

1. I locali di proprietà comunale, concedibili in uso durante la campagna elettorale, sono così individuati:

- Via De Gasperi 28 (locale posto sul retro);
- Via Sauro 33¹;
- Centro AER Via Cruto 8;
- Teatro "S. Pertini";
- Palatenda "E. Macario".

Tutti i locali sopra indicati sono siti nel Comune di Orbassano.

2. Considerato che la messa in disponibilità dei locali sopra elencati non deve comportare oneri a carico dell'Ente, il rilascio della relativa autorizzazione è subordinata al preventivo pagamento di una tariffa (vd. successivo art. 10), a rimborso delle spese di utenza dei locali concessi. Tale tariffa è dovuta, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei locali concessi.

ART. 3 GIORNI ED ORARI

1. Previa autorizzazione di cui al successivo art. 4, i suddetti locali potranno essere utilizzati in qualsiasi giorno del periodo di svolgimento della campagna elettorale. Il/I predetto/i locale/i per gli scopi di cui all'art. 2, verranno messi a disposizione a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali fino alle ore 24.00 del giorno precedente alla data delle elezioni.

¹ A ristrutturazione avvenuta.

2. Ciascun locale potrà essere utilizzato a partire dalle ore 9.00 e non oltre le ore 24.00, nel limite massimo di sei ore per singola richiesta, qualora, alla data della suddetta richiesta, lo spazio richiesto risulti disponibile.
3. Per quanto concerne il Palatenda "E.Macario", si fa altresì riferimento a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale all'uopo predisposto.

ART. 4 MODALITÀ DELLA RICHIESTA

1. Possono inoltrare domanda per usufruire dei suddetti locali i partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali, nonché gruppi di candidati o singoli candidati che partecipano direttamente alle competizioni stesse.
2. Ciascun partito, lista civica o movimento non potrà presentare contemporaneamente più di una richiesta per il medesimo locale.
3. In caso di più richieste, non contemporanee, vanno osservati i principi di rotazione e parità di trattamento, acquisendo accordo tra i richiedenti. In caso di disaccordo trova applicazione il successivo comma 7.
4. In relazione agli spazi pubblici, in presenza di più richieste, sarà cura dell'ufficio competente promuovere l'accordo tra i richiedenti, osservando i principi di cui al comma 3. In caso di disaccordo trova applicazione il successivo comma 7.
5. Le richieste sono presentate al competente ufficio su apposito modulo predisposto dagli uffici (o sua fedele riproduzione), compilato dal soggetto richiedente, di norma almeno 5 giorni prima dell'utilizzo.
6. La concessione in uso è subordinata ad apposita autorizzazione, da rilasciare da parte del Responsabile del competente ufficio, previa verifica sulla disponibilità del luogo richiesto e previo pagamento della tariffa di cui al successivo art. 10, ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 9.
7. Nel caso di richieste concomitanti per data, orari e spazi, pervenute al protocollo dell'ente nella medesima giornata, si procederà per sorteggio, qualora i richiedenti non trovassero un diverso accordo tra di loro.
8. L'autorizzazione, a cura dell'Ufficio procedente, dovrà essere inviata per conoscenza al Comando di Polizia Locale.
9. Qualora non più interessato, il concessionario è tenuto a comunicare disdetta per iscritto, da inviare al competente ufficio comunale, anche a mezzo posta elettronica, entro il giorno precedente a quello in cui è stata programmata la riunione. In tal caso non è dovuto il rimborso della tariffa.

ART. 5 RISERVA

1. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la concessione in uso per motivi di ordine pubblico e per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale.
2. Il tal caso, a seguito di presentazione di formale istanza, viene restituita, al concessionario la tariffa eventualmente versata senza che lo stesso possa vantare alcun diritto al risarcimento in caso di danni provocati dal mancato utilizzo dei locali.

ART. 6 INTANGIBILITÀ DEI LOCALI

1. Il concessionario si impegna ad usare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia, senza apportare alcuna modifica alle strutture, agli arredi ed alla loro destinazione.
2. È ammesso soltanto l'utilizzo di sussidi audiovisivi o strumentazione informatica a cura del concessionario.
3. L'eventuale materiale illustrativo o propagandistico dovrà immediatamente essere rimosso a fine riunione.

ART. 7 RESPONSABILITÀ

1. Il concessionario è unico responsabile nei confronti del Comune per i danni arrecati ai locali di cui all' art. 2 da chiunque e comunque provocati in occasione dell'iniziativa per la quale i locali sono stati concessi.
2. Nell'istanza il richiedente sottoscrive apposita dichiarazione con la quale esonera l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone od a cose eventualmente derivati dall'uso della struttura concessa.
3. A tal fine, si specifica che:
 - i locali concessi sono destinati esclusivamente all'iniziativa indicata dal richiedente;
 - la capienza dei posti della sala richiesta, per ragioni di sicurezza, non può essere superata.

ART. 8 MODALITÀ D'USO DEI LOCALI

1. Le modalità di consegna e di successiva restituzione delle chiavi di accesso per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 2 del presente Regolamento, verranno concordate con il competente ufficio del Comune.

ART. 9 USO SPAZI PUBBLICI PER COMIZI

1. Tutti i partiti o raggruppamenti politici o, per quanto attiene alla propaganda indiretta, i raggruppamenti previsti ai fini dell'assegnazione di spazi, che programmano comizi, dovranno prenotarli presso il comando di Polizia Locale nei termini previsti dal vigente Regolamento Comunale in materia di occupazione di suolo pubblico e, comunque, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni precedenti la data richiesta.
2. Non possono essere effettuate domande cumulative e per più giorni consecutivi; in caso di più richieste per la medesima data ed il medesimo luogo, si applicano i principi di cui al precedente art. 4 c.5.
3. Nel centro storico del Comune di Orbassano i comizi saranno tenuti in Piazza Umberto I nello spazio antistante il palazzo comunale.
4. Non sono ammessi i servizi pubblici elettorali (quali comizi, posizionamento di gazebo o similari e distribuzione di volantini) negli stessi luoghi e nelle stesse ore in cui si svolgono manifestazioni religiose, civili o organizzate o patrocinate dal Comune.
5. I comizi non saranno tenuti prima delle ore 9.00 e termineranno improrogabilmente entro le ore 24:00. Ogni comizio avrà la durata massima di 2 ore, intendendosi l'ultimo quarto d'ora da utilizzare per la conclusione ed il disimpegno del luogo stesso.

6. La durata dei comizi da tenersi negli ultimi giorni consecutivi per la propaganda elettorale e cioè da lunedì a venerdì compresi, è limitata ad un'ora nel caso che la piazza sia impegnata per turni successivi.
7. Non saranno assolutamente distribuiti, durante lo svolgimento dei comizi, volantini e stampati contenenti propaganda di candidati o gruppi diversi da quello da cui è stato indetto il comizio.
8. Per ogni altro utilizzo di suolo pubblico ai fini elettorali si rinvia a quanto previsto nel vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche".

ART. 10 TARIFFE

1. L'Amministrazione Comunale individua con appositi provvedimenti di Giunta Comunale le tariffe da applicare per la concessione d'uso dei locali comunali, a copertura delle spese di utenza sopportate dall'Ente.
2. I locali di cui all'art. 2 dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi; è pertanto a carico del concessionario ogni ulteriore onere derivante (pulizia e riordino dei locali).
